

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di atto amministrativo n. 52**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 14 giugno 2023*

-----

ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE PER GLI IMPIANTI REALIZZATI  
IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI REGIONALI ATTUATIVI  
DEL REGOLAMENTO CEE N. 2080/92 – MODIFICA TERMINE IMPEGNI.

-----

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta della Giunta regionale;

Vista la proposta del Dirigente del Settore struttura decentrata agricoltura di Pesaro Urbino che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della l.r. 18/2021, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione agricoltura e sviluppo rurale nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto della Regione;

## DELIBERA

- 1) di approvare la modifica alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale del 17 luglio 2018, n. 77 così come riportata nell'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di applicare la suddetta procedura anche alle deliberazioni dell'Assemblea legislativa regionale del 22 febbraio 1994, n. 160 e del 28 ottobre 1997, n. 164 e successive modificazioni;
- 3) di dare mandato alla Giunta regionale di porre in essere tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi contenuti nel punto 1).

Le lettere b) e c) dell'allegato A della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 77 del 17 luglio 2018 che recitano:

“b. durata di 25 anni dalla data di fine lavori di impianto per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo ex 2080;

c. durata di 25 anni dalla data di fine lavori di impianto per gli impianti realizzati utilizzando piante micorrizzate predisposte per la produzione di tartufi o per produzioni eduli.”

sono sostituite dalle seguenti:

“b. durata di 20 anni dalla data di fine lavori di impianto per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo ex 2080;

c. durata di 20 anni dalla data di fine lavori di impianto per gli impianti realizzati utilizzando piante micorrizzate predisposte per la produzione di tartufi o per produzioni eduli.”.